

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

e

la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Via Enrico Fermi, 54, 00044 Frascati (Roma), rappresentato dal Presidente pro-tempore, Prof. Antonio Zoccoli, autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16279 del 29/04/2022

(di seguito, per brevità, "INFN")

e

La **Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali**, con sede legale in Roma, via del Collegio Romano n. 27, codice fiscale 97900380581, in persona del Presidente, Prof. Vincenzo Trione (di seguito per brevità "FONDAZIONE").

INFN e la Fondazione sono indicate congiuntamente come le "Parti";

Premesso che

- la FONDAZIONE è un istituto di diritto privato che si occupa di formazione, ricerca e studi avanzati di livello internazionale; ha lo scopo di sviluppare le risorse umane, la ricerca, la conoscenza e l'innovazione nell'ambito delle competenze del Ministero della Cultura, nonché di fondare, sulla base dell'unicità del patrimonio culturale della Nazione, un modello formativo e di ricerca di eccellenza di standard internazionale negli ambiti della tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali;
- il Ministero della Cultura è socio fondatore della FONDAZIONE
- la FONDAZIONE promuove e realizza progetti di ricerca e pubblicazioni, organizza seminari, convegni, corsi, promuove eventi e attività di divulgazione della ricerca e diffusione della conoscenza relativamente al patrimonio e alle attività culturali, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- la FONDAZIONE può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio, delle attività culturali, nonché con gli istituti del Ministero e/o dallo stesso vigilati, attivi nell'ambito della formazione di livello universitario e post universitario;

- l'INFN è l'ente dedicato allo studio dei costituenti fondamentali della materia e svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale, nel campo della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare, in stretta collaborazione con il mondo universitario;
- l'INFN promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica fondamentale, nonché lo sviluppo tecnologico di frontiera pertinente a tale attività, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- l'INFN promuove il trasferimento delle competenze, delle metodologie e delle tecniche strumentali sviluppate nell'ambito della propria attività verso campi di ricerca quali la medicina, i beni culturali e l'ambiente;
- L'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale, dispone della rete CHNet-Cultural Heritage Network. INFNCHNet ha competenze nell'archeometria e nella diagnostica applicata ai beni culturali, promuove attività di ricerca, formazione e terza missione nel settore e, tramite accordi dedicati, è aperta alla partecipazione di soggetti esterni nazionali (nodi di livello 2) e internazionali (nodi di livello 3) che condividono la stessa vocazione e vogliono partecipare alle attività di INFN-CHNet.
- l'INFN promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con Enti, società, imprese pubbliche e private;
- l'INFN partecipa a organismi scientifici e tecnici dell'Unione Europea contribuendo alla formazione dell'area Europea della Ricerca;
- l'INFN favorisce l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;
- l'INFN promuove e provvede alla formazione scientifica e diffusione della cultura nei settori istituzionali.
- l'INFN e la Fondazione ravvisano il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione nei rispettivi settori di competenza attraverso la stipula di un Accordo Quadro cui sarà data attuazione con accordi specifici successivi.

*

Pertanto, premesso quanto sopra, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (di seguito, l'“Accordo”).

Articolo 2 - Finalità dell'Accordo

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a:

- instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla formazione, alla ricerca e alla progettazione nel settore del patrimonio culturale;
- promuovere la realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti della formazione, della ricerca,

della divulgazione e diffusione della ricerca e delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali.

Articolo 3 - Temi ed elementi di partnership

- 1 L'INFN e la FONDAZIONE concordano di collaborare nell'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative, programmi e progetti di ricerca congiunti, nei rispettivi ambiti di competenza e interesse, e di istituire opportuni canali di comunicazione per stabilire accordi operativi sui seguenti temi e attività: ricerca, formazione e promozione di modelli e pratiche di cura e gestione del patrimonio culturale a livello internazionale.
- 2 Le specifiche attività oggetto della collaborazione saranno regolate da successivi accordi attuativi che potranno avere come oggetto lo svolgimento in partenariato di specifici progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, assistenza tecnica da concordare ai sensi del presente Accordo.
- 3 Le iniziative congiunte relative potranno essere realizzate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti attività:
 - a) promozione di interventi di alta formazione a carattere multidisciplinare inerenti la cura e la gestione del patrimonio culturale;
 - b) promozione e sviluppo di iniziative e programmi di ricerca congiunti nei rispettivi ambiti di competenza;
 - c) scambio di dati, documenti, pubblicazioni e materiale scientifico relativi ai temi della cura e della gestione del patrimonio culturale;
 - d) scambio di esperti per iniziative organizzate da una delle due parti, come corsi, seminari, workshop, incontri ad hoc, ecc.;
 - e) partecipazione di specialisti, in diversi modi coinvolti nella formazione delle due istituzioni, a riunioni, seminari e panel research.

Articolo 4 - Attuazione dell'Accordo

In relazione alle singole iniziative di cui all'articolo 3 del presente Accordo e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno con accordi separati i contenuti dei progetti, al fine di disciplinare i seguenti aspetti di dettaglio: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti, responsabili scientifici, eventuali oneri finanziari, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo dei risultati della ricerca. Gli accordi verranno stipulati secondo la normativa in vigore presso l'INFN e la Fondazione.

Articolo 5 - Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

- 1 Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione del

presente Accordo.

- 2 Ciascuna parte garantisce la propria copertura assicurativa nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da incendio e altri danni materiali, nonché furto, dei propri beni, utilizzati dal personale nell'ambito delle attività oggetto dell'Accordo, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi.
- 3 Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro e dei locali e delle attrezzature messi reciprocamente a disposizione e provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale.
- 4 Le Parti consentono ai soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, e individuati in successivi accordi attuativi, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie attrezzature, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili e con i rispettivi regolamenti interni. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel progetto alla medesima riferibili, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
- 5 Resta fermo che l'utilizzo di attrezzature di cui dispongono le Parti è soggetto a preventiva autorizzazione dei rispettivi responsabili.

Articolo 6 - Tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.LGS n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e regolamenti di attuazione.

Articolo 7 - Riservatezza

Ciascuna Parte riconosce che nell'ambito del rapporto oggetto dell'Accordo, potrà avere accesso o venire a conoscenza di dati, informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa e/o di documenti dell'altra Parte, di natura riservata e segreta ("Informazioni Confidenziali"). Pertanto, ciascuna Parte si impegna a: (i) non divulgare tali Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, in alcun modo e in qualsiasi forma; (ii) non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo; (iii) a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi; e (iv) a mettere in atto tutte le misure adeguate per garantire e mantenere la massima riservatezza delle Informazioni Confidenziali nonché a impiegare la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, o divulgazioni interne o esterne indebite.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate

come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le ha ricevute, entro 15 (quindici) giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte ricevente.

Gli obblighi di cui al presente articolo resteranno validi per la durata dell'Accordo, e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, degli stessi.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati. I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@infn.it e presso la Fondazione contattando rdp@fondazione scuola patrimonio.it.

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Articolo 9 - Durata

Il presente Accordo ha la durata di 3 anni dalla data di sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato alle stesse condizioni con semplice comunicazione scritta. Proposte di modifica possono essere avanzate da ciascuna delle Parti e concordate per iscritto, anche prima della scadenza indicata.

Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi con un anticipo di due mesi rispetto alla data di scadenza dell'Accordo al fine di negoziare in buona fede il rinnovo dello stesso e l'eventuale modifica di alcuna delle clausole in esso contenute.

Articolo 10 - Risoluzione e Recesso

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno degli obblighi previsti all'articolo 7 del medesimo, mediante comunicazione scritta di preavviso o comunicazione a mezzo PEC, da recapitarsi alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

Ciascuna Parte si riserva altresì il diritto di recedere dall'Accordo in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R o tramite PEC.

Articolo 11 - Comunicazioni amministrative

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'Accordo dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

Se a INFN:

Prof. Antonio Zoccoli - Presidente

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Sede Presidenza c/o Palazzo Lanza, Piazza dei Caprettari 70 - 00186 Roma

Email: presidenza@presid.infn.it

PEC: presidenza@pec.infn.it

PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it

Se alla Fondazione:

Prof. Vincenzo Trione - Presidente

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

Sede operativa c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma

Email: segreteria@fondazione scuolapatrimonio.it

PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it

Articolo 12 - Registrazione

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ed è soggetto a registrazione in solo caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta virtualmente con oneri suddivisi in parti uguali. L'INFN provvederà al versamento per entrambe le Parti, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018.

La Fondazione restituirà all'INFN la quota di propria competenza.

Articolo 13 - Codice Etico

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dalla normativa vigente.

INFN dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico adottato dalla Fondazione per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente Accordo.

La Fondazione dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico, adottato da INFN (consultabile sul sito internet <https://home.infn.it/it/tutela-della-persona/codici>).

Articolo 14 - Dichiarazione delle Parti e Foro competente

- 1 Per tutto quanto non sia esplicitamente contemplato nel presente Accordo, le Parti fanno espressamente riferimento alla normativa vigente.
- 2 Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

DATA*

FIRMA**

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

FIRMA**

Per la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

Il Presidente

Prof. Antonio Zoccoli

il Presidente

Prof. Vincenzo Trione

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.